

Ordinamento delle Città metropolitane
Bozza di emendamento del Governo al d.d.l. A.S. 1117 sulla attuazione
del federalismo fiscale
Versione 7 gennaio 2009

Art. X

(Norme transitorie per le città metropolitane)

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'iniziativa spetta, congiuntamente, ad almeno il trenta per cento dei comuni della provincia o delle province interessate insieme al comune capoluogo, che rappresentino complessivamente almeno il sessanta per cento della relativa popolazione. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione. Si osservano le seguenti modalità:

a) il territorio metropolitano coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

b) la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 4 regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge;

c) l'area metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo si articola in municipi;

d) lo statuto metropolitano è adottato nei sei mesi successivi all'istituzione della città metropolitana; il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 4 indica le norme applicabili nelle materie e discipline espressamente demandate allo statuto ed ai regolamenti nel periodo transitorio che precede la loro adozione;

e) lo statuto della città metropolitana definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepitata con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;

f) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini dell'area compresa nella città metropolitana; il referendum è senza *quorum* strutturale se il parere della Regione è favorevole; in caso di parere regionale negativo, il *quorum* strutturale è del trenta per cento;

g) per ciascuna città metropolitana, il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 4 stabilisce le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze della rispettiva area metropolitana.

3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera f) del comma 2, osservando le disposizioni della legge 25 giugno 1970, n. 352, in quanto compatibili.

4. Ai fini della applicazione del comma 2, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 nel termine di sei mesi dalla data di svolgimento del referendum di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze e dei rapporti con il Parlamento, sono istituite le città metropolitane con l'osservanza dei principi indicati nel presente articolo.

5. Gli schemi di regolamento e dei decreti legislativi di cui al comma 4, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

6. Con le città metropolitane di cui al comma 1 è istituita una assemblea rappresentativa, denominata "consiglio provvisorio della città metropolitana", composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana, dotata di autonomia organizzativa e funzionale, con funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo e con competenze limitate agli atti fondamentali dell'ente; il consiglio provvisorio della città metropolitana è presieduto dal sindaco del comune capoluogo della città metropolitana, con funzioni di rappresentanza della medesima. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita per le relative attività dei componenti del consiglio provvisorio. Il consiglio assicura la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi già svolti dalla provincia e dalle unioni di comuni che fanno parte della città metropolitana.

7. Le città metropolitane di cui al comma 1 assicurano un sistema integrato di garanzie e controlli, anche di carattere collaborativo al fine di garantire l'ottimale funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, imparzialità, anche in vista di assicurare la legittimità, la qualità dei servizi erogati e l'adeguatezza organizzativa.

8. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica per l'istituzione delle città metropolitane, è assicurato il finanziamento delle relative funzioni dei comuni in esse compresi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni.

Art. XX
(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia sono attribuite alla città metropolitana di cui all'articolo X.
2. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana di cui all'articolo X, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
 - a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
 - b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
 - c) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
3. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili.